CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 585 c.o.m.

Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto

Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2217, restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati:

a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;

b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;

c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;

d) per l'anno 2012: 67.969.382,62;

e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;

f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;

g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;

h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;

h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29;

h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;

h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;

h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;

h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;

h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;

Versione in vigore dal 23 aprile 2023, non più in vigore dal 1 gennaio 2025 · versione 90

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Libro	Terzo — Amministrazione e contabilità
Titolo	III — Bilancio, norme di spesa, fondi da ripartire
Capo	II — Norme di spesa
Sezione	IV — Norme di spesa in relazione ai libri iv e v
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(11) La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 57) che "A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093".

(18) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 66) che "Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014."

(101) Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2024.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-585-oneri-per-le-consistenze-dei-volontari-del-corpo-delle-capitanerie-di/versione/90

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it